



# Ministero della Giustizia

## Ufficio legislativo Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento delle Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattiue@governo.it

Roma, li 06.06.2022

**OGGETTO:** Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra – nota DPE-0004865-P-13/05/2022

Con la presente si segnala che l'atto normativo europeo di cui alla richiesta indicata in oggetto è già stato adottato e risulta pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148/1 del 31.5.2022. Ad ogni buon conto, si invia la relazione *ex art. 6* legge n. 234/2012 richiesta da Codesta Presidenza con nota DPE-0004865-P-13/05/2022.

Il componente del Nucleo di Valutazione  
Roberta Bardelle

Visto, per condivisione,

Franca Mangano

Capo dell'Ufficio legislativo





# Ministero della Giustizia

## Relazione

*ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012*

### Oggetto dell'atto:

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.**

- **Codice della proposta:** COM(2022) 187 final del 25/4/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0130 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
  - *proposte correlate:* 1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (COM(2021) 757 final dell'1.12.2021). 2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM 2020 712 del 2/12/2020); 3) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio al fine di allinearla alla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
  - *riferimenti:* Comunicazione "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità" COM(2020) 710; Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM (2020) 605 final);  
Comunicazione della Commissione, Programma di lavoro della Commissione per il 2021, Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final)
  - *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia*
- *finalità generali:* l'obiettivo generale è porre Eurojust in condizione di svolgere un ruolo più forte e proattivo nell'assistere gli Stati membri nel corso delle indagini da essi condotte, relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. Tra le forme di criminalità di competenza di Eurojust figurano, tra l'altro, il

genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra (denominati collettivamente anche "crimini internazionali fondamentali"). A seguito dell'aggressione militare contro l'Ucraina in data 24 febbraio 2022 da parte della Russia, vi sono motivi ragionevoli per ritenere che siano stati e siano tuttora commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il 2 marzo 2022 il Procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato l'avvio di un'indagine sulla situazione in Ucraina. Anche le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito a crimini internazionali fondamentali, che sono sostenute e coordinate da Eurojust. Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per sostenere le indagini e le azioni penali relative a crimini internazionali fondamentali, anche agevolando le attività delle squadre investigative comuni, come quella istituita da alcuni Stati membri e dall'Ucraina nel contesto delle attuali ostilità. Eurojust coopera inoltre con il Procuratore della Corte penale internazionale. Le autorità nazionali stanno raccogliendo prove dei crimini internazionali che potrebbero essere stati commessi in Ucraina. A causa delle ostilità in corso, le prove non possono essere conservate in condizioni di sicurezza in Ucraina, il che impone all'Unione di garantire con urgenza un luogo di back-up/conservazione. Pertanto, al fine di coordinare gli sforzi attualmente profusi dagli Stati membri per raccogliere prove, è necessario predisporre rapidamente un luogo di conservazione a livello centrale per le prove raccolte da agenzie e organi dell'Unione, nonché da autorità nazionali e internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile. Tuttavia il regolamento Eurojust, pur prevedendo che Eurojust sostenga l'azione degli Stati membri nelle indagini e nelle azioni penali relative a forme gravi di criminalità, non consente esplicitamente a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare dette prove in relazione a tale finalità. Per svolgere i suoi compiti Eurojust ha istituito un sistema automatico di gestione dei fascicoli che contiene dati non personali e i dati personali di cui all'allegato II del regolamento Eurojust. Tale sistema mira principalmente a prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza.

- *elementi qualificanti ed innovativi*: la presente proposta mira a consentire a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare le prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi nonché, ove necessario e opportuno, consentirne lo scambio o metterle in altro modo a disposizione delle autorità giudiziarie competenti, nazionali o internazionali. La raccolta di prove non equivale a conferire a Eurojust un ruolo esecutivo in quanto autorità inquirente, che non rientrerebbe nel suo mandato, bensì mira a garantire che Eurojust possa ricevere e conservare a livello centrale le prove provenienti da fonti diverse. Eurojust può così sostenere in modo più efficace il lavoro di costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle procure competenti. A tal fine la presente proposta prevede l'istituzione di un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli. In considerazione della natura sensibile dei dati personali in questione, il loro trattamento, compresi la raccolta, la preservazione, l'analisi e lo scambio, deve rispettare le norme più elevate in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il *principio di attribuzione* in quanto conforme all'art. 5.2 T.U.E., in ossequio al quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
- La *base giuridica* è correttamente individuata dall'art. 85 T.F.U.E. ai sensi del quale la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust sono determinati mediante regolamento. L'articolo 85 TFUE prevede che Eurojust sia disciplinata

mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Il regolamento Eurojust stabilisce le norme relative all'istituzione e al funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust.

## 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il *principio di sussidiarietà* in quanto vi è una specifica necessità di azione a livello dell'Unione. La presente proposta prevede misure che hanno un'intrinseca dimensione europea. Esse intendono migliorare la capacità di azione di Eurojust e consentire a quest'ultima di conseguire il suo obiettivo fondamentale di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'Unione, in linea con il principio di sussidiarietà.

## 3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il *principio di proporzionalità* in quanto senza le modifiche suggerite, Eurojust potrebbe non essere in grado di svolgere il suo ruolo chiave nel sostenere e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri nelle indagini e nell'azione penale contro i crimini internazionali fondamentali. La presente proposta introduce modifiche minime al regolamento Eurojust che non ne mutano la struttura né alterano il funzionamento di Eurojust. Gli attuali poteri e compiti di Eurojust restano invariati. Le modifiche proposte rafforzano il ruolo di Eurojust come già previsto dal regolamento e tengono conto della sensibilità dei dati da trattare e della necessità di garantirne la protezione. Pertanto, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questo obiettivo.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La *valutazione* delle finalità generali del progetto è complessivamente *positiva*. La proposta è diretta unicamente a migliorare ulteriormente la capacità di Eurojust di conseguire gli obiettivi stabiliti nel regolamento Eurojust, istituendo una soluzione tecnica aggiornata all'interno di Eurojust per sostenere le autorità degli Stati membri nell'affrontare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. La proposta non modifica i principi fondamentali che sono alla base del funzionamento di Eurojust e il quadro giuridico esistente sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, né limita in alcun modo i poteri e i compiti attuali di Eurojust. Gli effetti previsti delle modifiche proposte sono molto limitati, in quanto la proposta introduce solo un compito supplementare specifico per Eurojust. Essa consente una funzionalità limitata nell'attuale architettura complessiva di Eurojust e riguarda solo una delle forme gravi di criminalità che Eurojust è competente a trattare.
- **Il progetto è da ritenersi di particolare urgenza perché si fonda sulla necessità di preservare le prove dei crimini che si stanno compiendo in Ucraina.** La Commissione ha adottato con urgenza la presente proposta a seguito di vari scambi, su base bilaterale o nel contesto di riunioni collettive, con Eurojust e le autorità nazionali coinvolte nelle indagini sui crimini internazionali fondamentali, nonché con le organizzazioni della società civile e altre entità dell'Unione. Tutte le parti hanno sottolineato la necessità, da un lato, di conservare le prove a livello centrale, dall'altro, di superare le attuali limitazioni del sistema automatico di gestione dei fascicoli di

Eurojust e il loro impatto sulla capacità di Eurojust di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in relazione ai crimini internazionali fondamentali, compresi quelli che possono essere commessi nel contesto delle attuali ostilità in Ucraina.

## 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui prevedono l'attuazione di un sistema di conservazione di dati e di prove attinenti alla commissione di gravi crimini internazionali. A seguito di dette modifiche Eurojust attuerà il nuovo sistema che consente la conservazione e la gestione delle prove raccolte, riceverà le prove dai portatori di interessi pertinenti (ad esempio Stati membri, singoli individui, paesi terzi, ONG ecc.), consentirà agli Stati membri di utilizzare tali prove nelle indagini e nelle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

## 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *tempistica di adozione* prevista: **la proposta è stata già votata al Consiglio UE ed è stata pubblicata in GU UE L 148/1 del 31.5.2022;**
- *eventuali pareri già espressi dalla delegazione italiana in occasione di presentazioni, incontri, ecc...:* nel corso delle riunioni del gruppo COPEN, in formazione Consiglieri GAI, si è condivisa l'impostazione generale della proposta, mostrando ampia flessibilità in relazione alla inclusione del crimine di aggressione, poi non inserito per consentire una maggiore speditezza del negoziato;
- *elementi di criticità:*
- *eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune:*
- *ulteriori riunioni, tavoli, consultazioni, passaggi che si ritengono opportuni:* la eccezionale urgenza della adozione delle modifiche ha suggerito che le riunioni del gruppo COPEN fossero seguite solo in formazione Consiglieri GAI e non da parte degli esperti dalle capitali al fine di rendere il negoziato più spedito. Tuttavia è stato sempre assicurato il coordinamento tra il Ministero della Giustizia (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – D.A.G.) ed il Consigliere Giustizia e Affari Interni della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

- *Costi*  
Per lo Stato.
  - A) non sono previsti costi.
- *copertura finanziaria: a carico del bilancio UE e/o del bilancio nazionale;*
  - A carico del bilancio UE: la proposta avrebbe un impatto sul bilancio di Eurojust e sul suo fabbisogno di personale. Secondo la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta, si stima che per il periodo 2022-2027 sarebbero necessari ulteriori 15,705 milioni di EUR per consentire a Eurojust di svolgere i compiti previsti dalla presente proposta. Sono compresi i costi per l'istituzione e la gestione del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati (circa 500 000 EUR all'anno) e per le risorse umane necessarie per gestirlo. Si stima che sarebbero necessari 16 posti supplementari, tra cui esperti in materia di cooperazione giudiziaria, giuristi linguisti, analisti, esperti giuridici, funzionari per la sicurezza delle TIC, funzionari di collegamento con la Corte penale internazionale e le

organizzazioni della società civile e funzionari amministrativi. Data l'urgenza della situazione tali posti dovrebbero essere occupati quanto prima.

## 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

*Esempio:*

- *effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione: elementi di criticità;*

## 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

*Esempio:*

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

## 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Esempio:*

- *costi di adeguamento;*
- *effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.*

## 5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Non è previsto alcun effetto sulle attività dei cittadini e delle imprese, trattandosi di sistema su cui opereranno esclusivamente gli uffici di procura e/o le autorità nazionali competenti.

## Altro

*Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*



# Ministero della Giustizia

## *Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 (D.P.C.M. 17marzo 2015)*

<b>Oggetto dell'atto:</b>  <b>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.</b>
– <b>Codice della proposta:</b> COM(2022) 187 final del 25/4/2022
– <b>Codice interistituzionale:</b> 2022/0130 (COD)
– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<b>Art. 1. Modifiche del Regolamento (UE) 2018/1727.</b>  L'articolo 1, punto 1, estende espressamente le funzioni operative di Eurojust per quanto riguarda la raccolta, l'analisi, la preservazione e la condivisione di prove a sostegno di indagini e azioni	NEGATIVO  (trattandosi di regolamento che mira a consentire a Eurojust di raccogliere, preservare e analizzare le prove relative al genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e ai reati connessi nonché, ove necessario e opportuno, consentirne lo scambio o metterle in altro modo a disposizione delle autorità giudiziarie competenti, nazionali o internazionali, non è individuabile allo stato un impatto su specifiche norme primarie o secondarie in vigore, pur essendo ipotizzabile la necessità, all'esito dell'adozione del regolamento, di norme attuative o di raccordo)	Trattandosi di modifica di regolamento, le norme hanno tutte rango di fonte primaria e non abbisognano in linea generale di normative di attuazione (anche se può ipotizzarsene la necessità per alcuni aspetti). Non sono allo stato previsti oneri amministrativi aggiuntivi.



<p>penali relative a crimini internazionali fondamentali, in particolare genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento Eurojust.</p> <p>Chiarisce inoltre che il quadro vigente si applica anche alle prove raccolte, conservate e analizzate nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati esterno al sistema automatico di gestione dei fascicoli.</p>		<p>Non risultano coinvolte amministrazioni diverse dal Ministero della Giustizia.</p>
<p><b>L'articolo 1, punto 2</b>, mira a fornire a Eurojust i mezzi operativi per svolgere i suoi compiti di sostegno e coordinamento in relazione a tali reati in attesa dell'istituzione e del pieno funzionamento del nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ciò consentirebbe a Eurojust di svolgere anche in anticipo i compiti di cui sopra, anche per quanto riguarda i crimini internazionali fondamentali commessi in Ucraina. Questa disposizione tiene conto della sensibilità dei dati da trattare e della necessità di garantirne la protezione.</p>		<p>Non sono previsti oneri finanziari per lo Stato.</p> <p>Si segnala che è prevista copertura finanziaria a carico del bilancio UE: i costi per il periodo 2022-2027 ammontano a 15,705 milioni di EUR per consentire a Eurojust di svolgere i compiti previsti dalla presente proposta, comprensivi dei costi per l'istituzione e la gestione del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati (circa 500 000 EUR all'anno) e per le risorse umane necessarie per gestirlo.</p>
<p><b>L'articolo 1, punto 3</b> modifica l'allegato II del regolamento Eurojust. Infatti, le prove decisive dei crimini internazionali fondamentali sono solitamente disponibili sotto forma di registrazioni audio e video. Anche le immagini satellitari possono rivelarsi utili per dimostrare la commissione di tali crimini. Per questo motivo appare necessario estendere le categorie di dati che Eurojust può trattare legalmente e modificare di conseguenza l'allegato II.</p>		

--	--	--